

COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA

REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA E DI ACCESSO AI SERVIZI

PARTE PRIMA DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI

ART. 1 Contenuto

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione delle prestazioni di assistenza economica e di accesso ai servizi del Comune.

ART. 2 Destinatari degli interventi

I destinatari delle prestazioni previste dal presente regolamento sono le persone o i nuclei familiari residenti nel Comune di S. Stino di Livenza o ivi domiciliate da almeno due anni senza notevoli interruzioni (domicilio di soccorso), fatto salvo i casi d'urgenza previa autorizzazione alla rivalse nei confronti del Comune del domicilio di soccorso.

ART. 3 Motivi di esclusione

Costituiscono motivi di esclusione dal contributo:

- a) l'esistenza di persone tenute agli alimenti (ex art. 433 C.C.) e che di fatto vi provvedono. Qualora ciò non avvenga, i Servizi Sociali esprimeranno tutti i possibili tentativi per il coinvolgimento dei parenti a favore del congiunto richiedente; nel valutare la posizione dei civilmente obbligati si dovrà comunque sempre tenere conto delle condizioni soggettive dei medesimi: la loro età, la professione svolta, resistenza di prole in età scolare o comunque a carico, l'esistenza di altre persone da essi assistite, il pagamento periodico di spese gravose;
- b) la proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo ed abitato dal nucleo stesso) e di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro (salvo il caso di un'auto modesta)
- c) il reddito del nucleo o della persona singola superiore al "Minimo Vitale"

ART. 4 Definizione del MINIMO VITALE e criteri di applicazione

Il "Minimo Vitale" viene calcolato sui redditi accertati dall'ufficio intendendosi per redditi tutti gli introiti valutabili mensilmente da pensione, pensioni estere, rendite INAIL, pensioni di guerra a qualunque titolo percepite, indennità o assegno di accompagnamento, reddito da lavoro dipendente e autonomo, redditi patrimoniali di qualsiasi specie, contributi derivanti dagli obbligati agli alimenti e tutti i contributi percepiti a titolo assistenziale.

La Giunta Comunale può escludere istanze in presenza di oggettivi elementi quali un tenore di Vita non coerente con quanto dichiarato o la reale possibilità di attivare risorse all'interno del nucleo familiare o da parte di persone obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C.

Per l'applicazione del parametro del "Minimo Vitale" viene preso in considerazione il reddito del solo richiedente se vive solo, diversamente quello relativo al nucleo familiare convivente.

L'ammontare del "Minimo Vitale", viene determinato od aggiornato annualmente sulla base della quota di pensione minima INPS.

L'importo del "Minimo Vitale" per l'anno 1997 è specificato nella Tabella in allegato al presente regolamento.

ART. 5

Tipologia degli interventi

Le tipologie degli interventi, a seconda dei bisogni che tendono a soddisfare, si distinguono in:

A - Contributi ordinari

Sussidi continuativi ed integrazione del reddito

Sussidi temporanei

B - Contributi straordinari

Contributi straordinari

C - Contributi per accesso ai servizi

D - Pronto intervento assistenziale

A) Contributi ordinari

- Sussidi continuativi: sono assistibili con sussidi ordinari le persone che, per età o per inabilità permanente, sono sprovviste in modo irreversibile di reddito sufficiente per le esigenze vitali. Tali sussidi, sempre in presenza di una situazione di carenti fonti di reddito continuativo, hanno durata annuale e sono rinnovabili, previa verifica del perdurare dei requisiti e delle condizioni previsto all'art. 4. Sono erogabili a nuclei familiari disagiati (L.R. 78/1979 - L.R. 55/1982)

- Sussidi temporanei: sono assistibili con sussidi temporanei le persone o i nuclei familiari temporaneamente sprovvisti di reddito sufficiente ai bisogni vitali in quanto privi di lavoro, rimpatriati, oppure quei cittadini che si trovano in condizioni sociali precarie o con pregressa situazione di istituzionalizzazione purché in possesso dei presupposti previsti all'art. 4.

B) Contributi straordinari

Sono assistibili con contributi straordinari una tantum le persone o i nuclei familiari, che pur non avendo i requisiti di reddito previsti all'art. 4, presentano bisogni contingenti di carattere eccezionale. Questi contributi vengono erogati

per:

- spese relative al riscaldamento
- manutenzione straordinaria degli alloggi
- spese per cure sanitarie non sostenute dall'USL
- spese per traslochi, sfratti, etc
- spese scolastiche, culturali, di tempo libero, ecc. per minori e/o adolescenti appartenenti a nuclei in precarie condizioni economiche
- eventuali altre spese di carattere straordinario individuate per singoli casi.

C) Contributi per accesso ai servizi

Riguardano essenzialmente:

- ricoveri di minori, di persone inabili, di anziani in Casa di Riposo o in altre strutture
- inserimenti in asili nido, scuole materne, doposcuola,
- sostegno educativo scolastico a domicilio
- servizi di organizzazione del tempo libero di minori con nuclei familiari carenti dal punto di vista psico-sociale ed economico
- fruizione di servizi, quali mensa, servizio domiciliare e telesoccorso, tendenti a risolvere condizioni di non autosufficienza delle persone.

D) Interventi assistenziali di emergenza:

Rigurdano essenzialmente le situazioni di emergenza che richiedono un immediato intervento relativo all'alloggio, alla salute, al vitto, al trasporto, all'accoglimento in strutture.

ART. 6

Contenuto delle prestazioni

Le prestazioni economiche di norma saranno erogate in denaro.

Solo qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che l'erogazione in denaro non raggiunga le finalità assistenziali, si possono trovare altre forme di erogazione (buoni per alimenti o sussidio economico in denaro).

ART. 7

Procedura amministrativa di ammissione

A) Apertura del caso

Il procedimento di ammissione ai servizi socioassistenziali ha inizio previo colloquio, su domanda dell'interessato oppure d'ufficio su segnalazione formalizzata da organismi di volontariato, da altri servizi pubblici, dall'ULSS o da privati cittadini, che abbiano notizia dell'esistenza di persone bisognose di assistenza.

Nella domanda, compilata su apposito modulo, l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- i redditi del proprio nucleo familiare;
- l'esistenza di proprietà immobiliari;
- eventuali risparmi o investimenti;
- resistenza di parenti tenuti agli alimenti e l'entità della loro contribuzione.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- stato di famiglia;
- fotocopia dichiarazioni reddituali di tutti i componenti il nucleo familiare;
- fotocopia certificati di pensione (INPS, estere, di guerra, etc);
- fotocopia dichiarazione di Invalidità Civile rilasciata dalla competente Commissione Sanitaria dell'ULSS;
- fotocopia della ricevuta dell'eventuale spesa di affitto;
- codice fiscale;
- eventuali altri documenti comprovanti la situazione di bisogno e ritenuti idonei al fine di esprimere un giudizio sulla reale ed effettiva necessità di un sussidio economico.

Per l'assistenza economica straordinaria è inoltre richiesta la documentazione dell'eventuale spesa da effettuare e/o effettuata.

Qualora il richiedente si trovi nell'impossibilità di riscuotere le eventuali provvidenze economiche, deve indicare, nella domanda la persona all'uopo delegata.

B) Istruttoria del caso

L'istruttoria del caso è svolta dal Servizio Sociale, a cura dell'Assistente Sociale e del personale amministrativo, per le rispettive parti di competenza, con le sottoindicate sequenze e modalità:

- esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta;
- accertamento diretto della situazione sociale eventualmente anche con visita domiciliare;
- accertamento indiretto della situazione economica estendendo l'informativa alle persone di cui all'art. 433 del C.C. e sempre che l'Ufficio non sia in possesso di pregresse informazioni ritenute probanti.

L'istruttoria ha inizio con la presa in carico del caso e si conclude con la definizione del tipo di contributo, della sua entità, decorrenza e durata, oppure con la non ammissione al contributo per mancanza dei requisiti o per ammissione ad altro servizio.

L'assistente sociale, nell'ambito dei criteri fissati dal Consiglio Comunale con il presente regolamento, formula una proposta di intervento l'Assessore competente vista o sottopone l'istanza all'esame della Giunta Comunale a cui compete la decisione.

Qualora l'istruttoria si concluda con un giudizio negativo, lo stesso viene comunicato dal Responsabile del Servizio al richiedente su conforme parere della Giunta Comunale.

PARTE SECONDA CONTRIBUTI PER ACCESSO AI SERVIZI

ART. 8 Contributi per i ricoverati in Case di Riposo

Alla copertura della retta è chiamato a partecipare l'anziano richiedente con il

concorso dei suoi redditi da pensione o di altra natura, fatta salva la "quota mensile garantita" prevista dalle attuali disposizioni (L.R. 22/89) pari a lire 120.000, aumentabili a seconda delle disposizioni regionali.

Non è ammesso al contributo l'anziano proprietario di beni immobili, terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura, salvo che non si renda disponibile alla cessione alle condizioni specificate al successivo Art. 12.

Nel caso l'anziano richiedente conviva con coniuge sprovvisto di altri redditi (purché non in presenza di figli anche non conviventi) o provvisto di reddito complessivo inferiore al Minimo Vitale, il concorso dei redditi dell'anziano è limitato ad un importo che lascia all'altro coniuge una somma almeno pari al Minimo Vitale previsto dal Comune.

ART. 9

Accertamento del reddito per le persone e/o nuclei tenuti per legge agli alimenti ai fini dell'eventuale assunzione parziale o totale della retta di ricovero del congiunto

Il Servizio Sociale assumerà informazioni sulla reale situazione economica, con particolare riferimento alle proprietà immobiliari, al tenore di vita e al tipo di lavoro svolto, anche attraverso il servizio informativo comunale, a ciò preposto del Comando Polizia Municipale.

Qualora l'interessato si rivolga all'Amministrazione Comunale in seguito a diniego di aiuto economico da parte dei tenuti per legge agli alimenti, il richiedente sarà invitato ed aiutato a domandare la necessaria integrazione economica ai parenti suddetti.

Successivamente, qualora questi rispondano negativamente o non rispondano affatto alla richiesta di cui sopra, ed in caso di comprovato bisogno, l'amministrazione comunale, procederà in via del tutto provvisoria all'erogazione (totale o parziale) della retta di ricovero e farà intraprendere dall'interessato, nei confronti degli obbligati agli alimenti, le necessarie azioni presso la competente autorità giudiziaria.

ART. 10

Recuperi, rivalga, donazioni, vitalizi

Nel caso di rifiuto o mancata adesione alla corresponsione degli oneri dovuti da parte dell'assistito o dei civilmente obbligati, debitamente sollecitati in forma scritta, esperita ogni utile iniziativa volta al recupero delle risorse finanziarie e immobiliari o al coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 433 C.C. verrà adito il Giudice Civile, si provvederà a segnalare all'Autorità Giudiziaria il verificarsi di fattispecie che possono far supporre il reato di cui l'art. 591 c.p. (abbandono di persone minori o incapaci).

Nel caso in cui il richiedente sia proprietario di beni immobiliari, il contributo sarà erogabile a condizione che lo stesso o gli aventi titolo si impegnino formalmente a donare al Comune detti beni.

Ove l'assistito proprietario di beni immobili o titolare di altri beni non sia in grado di provvedere ai propri interessi e non abbia parenti in grado di aiutarlo, ovvero

questi non possano o non vogliano farlo o siano con lui in conflitto di interessi, il Sindaco segnalerà al Pubblico Ministero la situazione onde avviare la necessaria procedura di interdizione.

ART. 11

Garanzia da parte del Comune

Nel caso in cui l'Istituto sia disponibile all'accoglimento, solo previa impegnativa di spesa da parte del Comune, a prescindere dalla disponibilità e dalle capacità economiche della famiglia di origine del ricoverando, in fase istruttoria, sarà acquisito idoneo atto d'obbligazione solidale sottoscritto da tutti i civilmente obbligati del ricoverando, con il quale essi si impegnano a versare mensilmente al Comune una quota di ammontare massimo pari alla differenza tra la retta applicata al congiunto e le pensioni o indennità di costui incamerate dal Comune, nonché polizza fideiussoria a garanzia dell'impegno assunto, pari a tre mensilità. Tale quota sarà determinate sommando per ogni civilmente obbligato la parte di reddito medio netto mensile eccedente il doppio del Minimo Vitale ad esso riferito, con revisione, di norma, annuale.

Nell'ambito della quota globale così determinata sarà poi rimesso all'esclusiva volontà degli obbligati la ripartizione tra di essi delle relative somme, essendo ininfluenza per il Comune che sia solo uno di essi ad assumersi l'intero onere ovvero che questo sia ripartito pro-quota: va comunque ribadito che tale obbligo deve intendersi solidale e che in caso di inadempimento il Comune agirà contro tutti i sottoscrittori.

ART. 12

Inserimento presso Servizi Sociali e strutture scolastiche

I contributi per l'accesso ai servizi di asilo nido, doposcuola, scuola materna, scuolabus vanno erogati in aggiunta al Minimo Vitale, trattandosi di spese aggiuntive, alle normali esigenze di sussistenza.